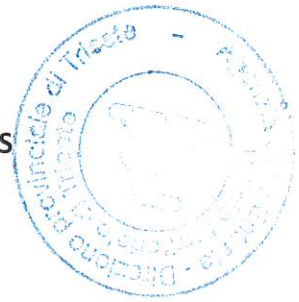


STATUTO
ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITA' ISTRIANE - ETS



SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

CAPO PRIMO

COSTITUZIONE E FINALITA'

ALL. 1
Reg. II 18/03/2026
N° 233 Serie 3
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gansin

Art.1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), l'Associazione denominata "Associazione delle Comunita' Istriane", Ente del Terzo settore (ETS) d'ora in avanti Associazione.

La denominazione estesa "Ente del Terzo Settore" o L'acronimo "ETS" potranno e dovranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Essi dovranno essere usati in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare altresì gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2

L'Associazione ha sede legale a Trieste, via Belpoggio 29/1, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potra' istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del suddetto comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovra' intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art.3

L'Associazione ha avuto origine dal Gruppo Esuli Istriani e dal Comitato di Liberazione Nazionale dell'Istria, i primi organismi degli Esuli sorti a Trieste nel 1945 in difesa degli ideali e degli interessi delle comunita' giuliane sradicate dalla loro terra e costrette all'esodo ed oggi è aperta a tutte le sensibilità politiche, senza discriminazione alcuna, che condividano i valori e le finalita' dell'Associazione.

L'Associazione opera in ambito, locale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione è democratica, apartitica e senza fini di lucro ed ha come scopo il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di attivita' di interesse generale di cui alla lettera l) dell'articolo 5, comma 1, D.LGS. 117/2017 e aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

[Handwritten signature]

conservazione e diffusione dei valori secolari delle genti dell'esodo, sollecitazione alle Autorità Governative ad una definizione dell'equo e definitivo indennizzo per i beni abbandonati dagli esuli, organizzazione di iniziative di carattere specificamente culturale volte alla formazione - anche tramite corsi, convegni di studio, tavole rotonde e conferenze - e all'informazione della collettività sulle tematiche di interesse sociale e cioè anche mediante produzione editoriale e multimediale; azioni nel settore dell'educazione, istruzione, cultura e della cooperazione internazionale anche con finalità culturali ricreative finalizzate ad un proficuo impiego del tempo libero dei propri soci, ivi compresi viaggi di istruzione nelle terre di origine o in altri luoghi significativi per gli obiettivi sociali, attività sportive, culturali e promozione della legalità.

L'Associazione potrà coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, documenti, studi e convegni, organizzare concerti, effettuare registrazioni, produrre supporti audiovisivi ed istituire centri di documentazione con attenzione alla dimensione storica, artistica, musicale, folcloristica, sociale e scientifica delle terre dell'Adriatico nord orientale già italiane e prima ancora latine e venete. Per la realizzazione delle finalità statutarie può attivare centri di formazione e stipulare, in conformità con le vigenti normative, accordi comunque denominati con Enti Pubblici e privati o altre Associazioni.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Dlgs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. La loro individuazione compete all'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e norme di attuazione.

CAPO SECONDO

SOCI

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere scopi e finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Sono soci coloro i quali risultano tali alla data di approvazione del presente Statuto, risultando iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale prevista a tale data.

Possono aderire all'Associazione, a far data dall'approvazione del presente Statuto, divenendone soci ordinari, le persone fisiche che ne facciano regolare richiesta.

Art.5

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.7. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine o strumentalmente limitativi di diritti.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee su tutte le questioni poste all'ordine del Giorno, nonché per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Essi hanno altresì tutti i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Art.6

Per l'ammissione a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al vigente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

I richiedenti l'iscrizione dovranno rilasciare, in base alle norme della legge sulla riservatezza ex art.13 Reg.to Europeo n.679/2016 (c.d. GDPR), l'autorizzazione al trattamento dei loro dati personali e ciò indipendentemente dall'accoglimento della loro richiesta di adesione.

La mancata accettazione comporterà l'automatico annullamento e rigetto della domanda di autorizzazione di cui sopra.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Il diniego alla domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato senza indugio all'aspirante associato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art.7 La qualità di socio si perde:

- per recesso/dimissioni da comunicare all'Associazione per iscritto: tale recesso avrà decorrenza immediata;
- per espulsione: il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato ove possibile e richiesto dall'associato stesso, ne delibera l'espulsione per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o per gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- per esclusione, a seguito di mancato pagamento della quota annuale entro la fine dell'esercizio di riferimento previo sollecito di pagamento all'interessato; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per decesso.

CAPO TERZO

LE COMUNITA'

Art.8

All'interno dell'Associazione possono costituirsi, in via informale, dei raggruppamenti di soci denominati "Comunità".

Riunirsi in maniera non formale in Comunità rappresenta una modalità per unire vieppiu' i soci originari di una località dell'Istria ora situata in Croazia od in Slovenia : coloro che originano da una località che non ha dato luogo alla costituzione di una Comunità possono far parte di altra Comunità in ragione della vicinanza al loro luogo di origine o di provenienza.

Le Comunità operano all'interno dell'Associazione nelle forme disciplinate dal presente Statuto.

Art.9

Ogni Comunità provvede all'elezione di un Portavoce che la rappresenta in seno al Consiglio delle Comunità.

Art.10

E' informalmente costituito il Consiglio delle Comunità, formato dai Portavoce di ciascuna di esse.

Ogni Comunità esprime un portavoce individuato secondo la modalità prevista dal precedente art.9.

Il Consiglio delle Comunità ha funzione consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta venga richiesto dalla maggioranza dei portavoce delle Comunità. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione.

CAPO QUARTO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



Art.11

sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo nella composizione di cui al successivo art.16;
- l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (eventuali);
- Il Collegio dei Probiviri.

Art.12

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano che regola l'attività dell'Associazione è composta da tutti i soci. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano avuto, o non abbiano in corso, procedimenti disciplinari.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo (per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio), su convocazione del Presidente, quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'orario della prima convocazione o della seconda convocazione, il giorno successivo mediante comunicazione dell'avviso di convocazione per posta ordinaria ovvero elettronica diretta a ciascun socio, cui spetta l'onere di comunicare cambiamenti di residenza o di indirizzo e-mail, ed è presieduta dallo stesso o da altro socio eletto dall'Assemblea.

Viene convocata, altresì, ogni tre anni, con ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle cariche sociali.

Fanno parte dell'Assemblea Generale i Presidenti Emeriti ed il Presidente Onorario.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i compiti previsti dal successivo art.16.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo purchè in conformità alla normativa vigente che disciplina il terzo settore;
- Deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art.13

L'Assemblea ordinaria è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci; in questo secondo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina, a sua volta, tra i soci il segretario verbalizzante cui spetta la redazione di un verbale nel quale siano riportate le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed accordare il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale, redatto in occasione di ciascuna Assemblea, verrà firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa oltre che, nel caso di votazioni, dagli scrutatori.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art.14

Ai sensi dell'art.21 del Codice Civile l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita con la maggioranza semplice degli associati; in seconda convocazione - da tenersi almeno un giorno dopo la prima - l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano su chiamata nominale: nel caso di elezioni e nelle votazioni concernenti persone la votazione è effettuata a scrutinio segreto ed il Presidente propone all'Assemblea di scegliere gli scrutatori tra i soci presenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta con sottoscrizione per autentica presso la Segreteria dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.15

È straordinaria l'Assemblea convocata per le eventuali variazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e per lo scioglimento della medesima associazione, con la devoluzione del suo patrimonio. L'Assemblea è validamente costituita e le relative delibere sono approvate, in prima convocazione, dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, la validità dell'Assemblea e le conseguenti deliberazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto.

Art.16

L'Assemblea ordinaria:

- valuta ogni attività dell'Associazione entro gli ambiti statutari e gli indirizzi già tracciati;
- decide sugli indirizzi e sulle iniziative dell'Associazione nel triennio di vigenza;
- approva la relazione annuale del Presidente circa l'attività svolta nell'anno precedente;
- in sede di rinnovo delle cariche sociali elegge e revoca i sei componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci revisori od il Revisore Unico, il Collegio dei Proviviri.
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- elegge e revoca l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del terzo settore;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo ed il programma annuale delle attività'.
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto;

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art.17

Per le elezioni sociali si fara' ricorso al regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art.18

Il Presidente :

- è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha la firma sociale, sia in giudizio che nei confronti di terzi, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo ;
- con la sua firma impegna l'Associazione stessa e ne sovrintende le attività;
- presiede il Consiglio Direttivo;
- rappresenta l'Associazione secondo le norme del mandato, esamina e determina le materie da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
- dirige l'attività dell'Associazione in conformità' alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Relaziona all'Assemblea generale sullo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci, indice le elezioni sociali, presiede il Consiglio delle Comunità prevista all'art.10 del presente Statuto;
- effettua riscossioni e pagamenti nonché' rilascia quietanze per conto dell'Associazione, può delegare il Tesoriere per l'effettuazione di queste operazioni;
- ha facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione e può delegare il Tesoriere ad operare sugli stessi;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione: nella definizione di tali compiti è assistito dai componenti del Consiglio Direttivo;
- in casi eccezionali di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- in caso di assenza o di suo impedimento provvisorio o per sua delega viene sostituito dal Vice Presidente Vicario. Nel caso di impedimento grave e prolungato oppure di sue dimissioni si provvede alla sua sostituzione mediante elezioni suppletive tra i componenti del Consiglio medesimo con incarico limitato alla scadenza naturale del mandato.

Art.19

Il Consiglio Direttivo, immediatamente dopo l'elezione da parte dell'Assemblea generale, provvede ad attribuire agli eletti gli incarichi di Presidente, di tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, di Tesoriere e di Segretario.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.

In sede di attribuzione degli incarichi il Consiglio Direttivo può prevedere l'unione nella stessa persona delle figure di Tesoriere e Segretario, in tal caso l'eletto cui non viene attribuito alcun incarico assume la qualifica di consigliere.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio si procede ad una elezione suppletiva.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengano necessario.

La convocazione avviene nelle forme che il Consiglio ritiene opportune e, comunque, con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario, in caso di urgenza può essere convocato anche telefonicamente.

E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice ed in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti: predisporre le relazioni morali e finanziarie dell'attività dell'Associazione nonché i bilanci consuntivi e preventivi che vanno obbligatoriamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale; deliberare su ogni impegno amministrativo concernente l'eventuale personale dell'Associazione; deliberare su tutte le materie di ordinaria amministrazione previste nel bilancio di previsione; nominare propri rappresentanti in altri organismi associativi; svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Spetta al Consiglio attendere a tutto quanto concerne il buon andamento economico e morale dell'Associazione: deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci, deliberare l'espulsione dei soci su proposta del Collegio dei Probiviri, deliberare l'ammontare del canone sociale annuo, verificare la corretta attuazione delle deliberazioni, indire le elezioni al termine del mandato.

Art.20

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. In particolare provvede, di concerto con il Presidente, alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro dei soci e dei libri sociali (verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed il registro degli associati), provvede al disbrigo della corrispondenza, invia le convocazioni ai soci per le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e per le altre attività sociali.

E' responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 196/2003, ed ex Regolamento Europeo n. 679/2016 (cosiddetto GDPR)

Art 21

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e dei locali della tesoreria, tiene la contabilità secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Puo' essere delegato dal Presidente ad operare, con firma disgiunta, sui conti correnti dell'Associazione. Può essere delegato dal Presidente a riscuotere somme a qualsiasi titolo e da chiunque dovute, sia da privati che da Enti, Società, Enti morali, Istituti, Enti locali, Regionali, Statali rilasciando valide e liberatorie quietanze; provvede alla regolare e corretta gestione contabile, coadiuva il Consiglio Direttivo nella preparazione e presentazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo, sovrintende alla gestione di operazioni finanziarie e patrimoniali.

Su delega del Presidente cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese ed in genere ogni atto concernente una variazione del patrimonio dell'Associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

Art. 22

Per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione puo' essere nominato dall'Assemblea un Presidente onorario il quale, se socio, ha tutti i diritti ed i doveri degli altri soci. Tutti i Presidenti dell'Associazione che hanno cessato il loro mandato sono automaticamente nominati Presidenti Emeriti.

Art.23

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire delle Commissioni tecniche tematiche sia per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti che in funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Ogni Commissione è presieduta da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo.

Art.24

L'Associazione puo' prevedere la figura dell'Assistente Spirituale che officia su richiesta e dietro sua disponibilità almeno una volta all'anno, a conclusione delle attività sociali, una S.Messa in suffragio dei soci defunti e dei familiari defunti dei soci. Puo', inoltre, essere invitato dalla Associazione in occasione di particolari eventi.

Art. 25

L'Associazione può nominare l'organo di controllo, il collegio sindacale o il revisore o il sindaco unico nei casi consentiti dalla legge.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 la nomina del revisore legale è obbligatoria.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale; la relativa scelta spetta all'Assemblea al momento della nomina. Qualora si tratti di organo collegiale, nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'organo di controllo:

- A) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- B) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- C) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;
- D) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di controllo della disciplina e di garanzia statutaria: dura in carica quanto il mandato del Consiglio Direttivo ed è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale tra i soci di

incensurabile condotta, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e che non rivestono alcuna carica in seno all'Associazione.

I Probiviri, nel corso della prima seduta dell'organismo, provvedono a nominare tra loro il Presidente del Collegio; per la validità delle deliberazioni del Collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

Il Collegio dei Probiviri decide su:

- casi di indisciplina e di indegnità morale dei soci;
- casi di non conformità all'art.3 del presente Statuto;
- ricorsi di singoli aderenti contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in tema di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Collegio emette la sua decisione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della denuncia o del ricorso sentiti, se necessario o comunque quando lo richiedano, i ricorrenti ed altri interessati.

Contro i provvedimenti di cui sopra è ammesso il ricorso in seconda ed ultima istanza all'Assemblea generale che provvederà ad esaminarlo nella prima riunione utile.

A pena di decadenza le impugnazioni delle decisioni vanno proposte nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento: la mancata impugnazione rende la decisione esecutiva.

Il Collegio adotta le seguenti misure disciplinari per i soci in ordine crescente di gravità:

- richiamo scritto;
- sospensione dall'attività sociale per un periodo da tre mesi ad un anno;
- proposta al Consiglio Direttivo dell'espulsione, che deve essere resa pubblica ed esposta all'Albo dell'Associazione.

Salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, la decisione di espulsione non è impugnabile.

CAPO QUINTO

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dai privati;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f) da eventuali entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- h) da eventuali proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art.28

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

CAPO SESTO

LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art.29

L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili, all'interno dei locali della stessa alla presenza del Presidente o del suo delegato, dal socio che ne faccia istanza specificando il documento che si intende visionare.

Il Presidente fissa la data della consultazione entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art.30

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili di ulteriori 60 giorni per specifiche esigenze.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art.31

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

CAPO SETTIMO

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art.32

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui al precedente articolo 15.

Art.33

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art.34

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

*Giorgio Cesaroli
Rapp. A.A.*

Gi. G.